

L.R. 7/1988
L.R. 18/1996, art. 3 e 3 bis
L.R. 4/2004, art. 6

B.U.R. 24/7/2024, n. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 luglio 2024, n. 097/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 277/2004.

- Art. 1 Modifiche all'articolo 7 del DPRReg. 277/2004
- Art. 2 Modifica all'articolo 9 del DPRReg. 277/2004
- Art. 3 Inserimento dell'articolo 9 bis nel DPRReg. 277/2004
- Art. 4 Modifica all'articolo 10 del DPRReg. 277/2004
- Art. 5 Modifica all'articolo 10 bis del DPRReg. 277/2004
- Art. 6 Modifica all'articolo 12 del DPRReg. 277/2004
- Art. 7 Modifiche all'articolo 16 del DPRReg. 277/2004
- Art. 8 Modifiche all'articolo 17 bis del DPRReg. 277/2004
- Art. 9 Modifiche all'articolo 19 del DPRReg. 277/2004
- Art. 10 Inserimento degli articoli 20 bis e 20 ter nel DPRReg. 277/2004
- Art. 11 Modifiche all'articolo 21 del DPRReg. 277/2004
- Art. 12 Sostituzione dell'articolo 22 del DPRReg. 277/2004
- Art. 13 Modifiche all'articolo 25 del DPRReg. 277/2004
- Art. 14 Modifica all'articolo 26 del DPRReg. 277/2004
- Art. 15 Modifiche all'articolo 27 del DPRReg. 277/2004
- Art. 16 Modifiche all'articolo 31 del DPRReg. 277/2004
- Art. 17 Modifica all'articolo 36 ter del DPRReg. 277/2004
- Art. 18 Modifica all'articolo 38 del DPRReg. 277/2004
- Art. 19 Modifica all'Allegato C del DPRReg. 277/2004
- Art.20 Disposizione transitoria
- Art. 21 Entrata in vigore

Art. 1

(Modifiche all'articolo 7 del DPRReg. 277/2004)

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera b) del comma 1, sono inserite le seguenti:
<<b bis) unità operative complesse;
b ter) unità operative specialistiche;>>;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le strutture direzionali di cui alle lettere a), b), b bis) e b ter) e quelle equiparate alle stesse sono strutture organizzative complesse.>>;
- c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4 bis. Le unità operative complesse (UOC) e le unità operative specialistiche (UOS) sono strutture organizzative di livello direzionale istituite presso le Direzioni centrali o equiparate e preordinate al presidio di settori di attività ad elevato livello di complessità funzionale ed organizzativa, afferenti ad uno o più Servizi o incarichi di Staff o posizione organizzativa.>>;
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. I servizi costituiscono unità organizzative di livello direzionale inseriti nelle strutture organizzative complesse ovvero tra le strutture della Presidenza.>>;
- e) al comma 6 bis le parole: <<direzioni centrali, o equiparate>> sono sostituite dalle seguenti: <<strutture organizzative complesse>>;
- f) al comma 8 le parole: <<e l'Ufficio di Gabinetto.>> sono sostituite dalle seguenti: <<, l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio stampa e comunicazione.>>;
- g) al comma 10 dopo le parole: <<di cui al comma 1, lettere b)>> sono inserite le seguenti: <<, b bis), b ter)>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 9 del DPRReg. 277/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 277/2004, è sostituito dal seguente:

<<2. Le direzioni centrali si articolano in servizi e possono articolarsi in unità operative complesse e unità operative specialistiche.>>.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 9 bis nel DPRReg. 277/2004)

1. Dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 277/2004 è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis
(Unità operative complesse e unità operative specialistiche)

1. Le unità operative complesse sono strutture caratterizzate da un livello medio di autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni. Il direttore preposto all'unità operativa complessa opera nel rispetto degli indirizzi formulati dal direttore centrale.

2. Le unità operative specialistiche sono strutture caratterizzate da un livello elevato di autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni. Il direttore preposto all'unità operativa specialistica coordina la propria attività con quelle presidiate dal direttore centrale preposto alla struttura presso la quale è istituita la UOS.

3. I direttori preposti alle unità operative complesse e specialistiche assumono, rispettivamente, la denominazione di direttore di unità operativa complessa e di direttore di unità operativa specialistica.

4. Il Corpo forestale regionale (CFR) è unità operativa specialistica, denominata Corpo forestale regionale, che opera, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisetoriale 2021), presso la direzione centrale competente in materia di risorse forestali ed il cui direttore assume la denominazione di Comandante del Corpo forestale regionale. 5. L'Organismo pagatore regionale (OPR FVG) è struttura equiparata ad unità operativa specialistica che opera, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), presso l'ERSA ed il cui direttore assume la denominazione di Direttore dell'Organismo pagatore regionale.>>.

Art. 4
(Modifica all'articolo 10 del DPRReg. 277/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 277/2004 dopo le parole: <<formulati dal direttore centrale>> sono inserite le seguenti: <<della struttura organizzativa complessa in cui sono inseriti>>.

Art. 5
(Modifica all'articolo 10 bis del DPRReg. 277/2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 bis del decreto del Presidente della Regione 277/2004 è sostituito dal seguente:

<<2. Le posizioni organizzative sono istituite, nel rispetto dei budget e dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato sentito il Direttore generale, dal direttore centrale preposto alla direzione centrale, o equiparato, o dal Capo di Gabinetto o dal Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione. I relativi incarichi sono conferiti dal direttore centrale preposto alla direzione centrale o dal

Capo di Gabinetto o dal Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione, d'intesa con il direttore alle dipendenze del quale sia incardinata la posizione organizzativa.>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 12 del DPRReg. 277/2004)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 277/2004 le parole: <<funzione pubblica>> sono sostituite dalle seguenti: <<pianificazione del fabbisogno del personale>>.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 16 del DPRReg. 277/2004)

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione ad una struttura organizzativa complessa. L'incarico di direttore di servizio comporta la preposizione a un servizio o a una struttura equiparata a servizio.>>;
- b) al comma 2 bis dopo le parole: <<di cui al comma 1>> è inserita la seguente: << lettere>>.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 17 bis del DPRReg. 277/2004)

1. All'articolo 17 bis del decreto del Presidente della Regione 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Segretario generale.>>;
- b) al comma 4 ter, dopo le parole: <<di un direttore centrale,>> sono inserite le seguenti:
<<preposto a una direzione centrale o ad un'unità operativa specialistica,>>;
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, in caso di inerzia o ritardo da parte dei direttori delle unità operative complesse, di servizio o di staff della Direzione generale, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa informativa al Presidente della Regione e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.>>;

- d) al comma 6, dopo le parole: <<da parte di un direttore centrale>> sono inserite le seguenti: <<, preposto a una direzione centrale o ad un'unità operativa specialistica,>>.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 19 del DPRReg. 277/2004)

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: << Direttore centrale preposto a direzione centrale>>;
- b) al comma 3 dopo le parole: <<vicedirettore centrale,>> sono inserite le seguenti: <<ai direttori di unità operativa complessa,>>;
- c) alla lettera a bis) del comma 4, dopo le parole: << presso la direzione di appartenenza>> sono inserite le seguenti: <<e posti alle sue dirette dipendenze>>;
- d) la lettera a ter) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<a ter) il conferimento dell'incarico di Direttore ad interim per i Servizi vacanti, posti alle sue dirette dipendenze, mediante attribuzione del relativo incarico ad altro direttore posto alle sue dirette dipendenze, fatta eccezione per i direttori di UOS, e, qualora ciò non sia possibile, l'attribuzione, d'intesa con altro direttore centrale interessato, dell'incarico ad un direttore appartenente ad altra direzione centrale e posto alle sue dirette dipendenze;>>;
- e) la lettera b) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<b) l'adozione dei provvedimenti e degli atti non attribuiti alla competenza di altri direttori presso la propria direzione centrale;>>;
- f) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole: <<alla programmazione di settore>> sono aggiunte le seguenti: <<ad eccezione di quelle di competenza delle UOS;>>;
- g) alla lettera h) del comma 4 le parole: <<in materia di funzione pubblica>> sono soppresse;
- h) alla lettera i) del comma 4, dopo le parole: <<dell'attività complessiva>> sono inserite le seguenti: <<delle unità operative complesse e>>;
- i) la lettera j) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<j) l'indirizzo, la verifica e il controllo dell'attività dei direttori delle unità operative complesse e dei servizi, posti alle sue dirette dipendenze, con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;>>;
- j) la lettera k) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<k) l'adozione degli orari di apertura al pubblico degli uffici della direzione centrale, appartenenti a servizi posti alle sue dirette dipendenze previa informazione alla direzione generale;>>;
- k) la lettera m) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<m) l'attribuzione dell'incarico sostitutorio per i casi di propria assenza o impedimento, qualora non risulti conferito presso la propria struttura l'incarico di vicedirettore centrale ovvero nei casi di contestuale assenza o impedimento propria e del vicedirettore centrale, ad un direttore incardinato presso la direzione centrale,

ad eccezione di quelli preposti a UOS o, in mancanza di direttori aventi tali incarichi presso la direzione centrale, ad un direttore di altra direzione centrale, ad eccezione di quelli preposti a UOS, previo parere favorevole del direttore centrale preposto alla direzione centrale;>>;

- l) la lettera m bis) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
<<m bis) l'attribuzione dell'incarico sostitutorio del Direttore di Servizio o di UOC, posto alle sue dirette dipendenze, ad altro direttore della medesima struttura o, qualora ciò non sia possibile, d'intesa con altro direttore centrale preposto alla direzione centrale interessata, l'attribuzione dell'incarico sostitutorio ad un dirigente appartenente ad altra direzione centrale, ad eccezione dei direttori di UOS;>>;
- m) il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Al Capo di Gabinetto e al Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione oltre ai compiti di cui all'articolo 17, comma 3, spettano, per le parti di relativa competenza, le funzioni di cui al comma 4 e di cui all'articolo 21, comma 1.>>;
- n) il comma 9 bis è sostituito dal seguente:
<<9 bis. In caso di decorrenza del termine per la conclusione dei procedimenti di competenza della direzione centrale o dell'Unità operativa specialistica o dell'Ufficio di Gabinetto o dell'Ufficio stampa e comunicazione, il direttore centrale o il direttore dell'Unità operativa specialistica, il Capo di Gabinetto o il Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge regionale 7/2000.>>;
- o) il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. Fatto salvo quanto previsto dal comma 9 bis, in caso di inerzia o ritardo da parte del vicedirettore centrale, dei direttori di unità operativa complessa, dei direttori di servizio o dei direttori di staff, il direttore centrale può fissare un termine perentorio entro il quale il direttore competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il direttore centrale, previa informativa all'assessore competente e contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il direttore centrale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione. Qualora le circostanze di cui al presente comma riguardino direttori di Servizi ricompresi in un'unità operativa complessa, il direttore centrale procede sentito il direttore preposto all'Unità operativa complessa.>>.

Art. 10

(Inserimento degli articoli 20 bis e 20 ter nel DPRReg. 277/2004)

1. Dopo l'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 277/2004 sono inseriti i seguenti:

<<Art. 20 bis

(Vacanza incarico Direttore centrale o direttore di ente regionale)

1. In caso di vacanza dell'incarico di direttore centrale preposto a direzione centrale, o in caso di vacanza dell'incarico di direttore di ente regionale, o di direttore di UOS o di UOC, l'incarico sostitutorio ad interim è attribuito dalla Giunta regionale.

Art. 20 ter

(Direttore centrale preposto ad unità operativa complessa o ad Unità operativa specialistica)

1. Al direttore centrale di unità operativa complessa oltre ai compiti di cui all'articolo 17, comma 3, spettano:

- a) la programmazione ed il coordinamento delle attività di competenza dell'unità a cui è preposto;
- b) l'adozione dei provvedimenti e degli atti di competenza dell'unità operativa;
- c) la sottoscrizione, ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità, delle proposte di deliberazione della Giunta regionale attinenti a risorse e materie di sua esclusiva competenza;
- d) l'attribuzione dell'incarico sostitutorio ad interim in caso di vacanza dell'incarico di direttore di un Servizio, incardinato all'interno dell'unità operativa, da individuare tra i direttori di Servizio incardinati nell'unità operativa medesima o, qualora ciò non sia possibile, tra i direttori della direzione centrale di appartenenza o altre direzioni centrali, fatta eccezione per i direttori di UOS e quelli incardinati presso quest'ultima, previo parere favorevole del direttore centrale preposto alla direzione centrale interessata;
- e) la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato in relazione agli incarichi al medesimo affidati;
- f) la programmazione e il coordinamento dell'attività complessiva delle strutture in cui si articola l'unità operativa e la formulazione delle proposte di budget;
- g) la responsabilità verso il direttore centrale del complesso degli obiettivi assegnati all'unità organizzativa;
- h) l'adozione degli orari di apertura al pubblico, sentito il direttore centrale;
- i) la proposta al direttore centrale in ordine all'adozione dei progetti e dei criteri di organizzazione delle strutture in cui si articola l'unità operativa;
- j) la verifica periodica dei carichi di lavoro e di produttività delle strutture e del personale assegnato;
- k) l'indirizzo, la verifica e il controllo dell'attività dei direttori di servizio e di staff ricompresi nell'unità operativa, con potere sostitutivo in caso di assenza, impedimento o vacanza dei direttori medesimi, qualora non risulti attribuito l'incarico di sostituzione;
- l) la predisposizione e l'organizzazione di mezzi ed iniziative finalizzate a garantire l'operatività efficiente ed efficace della struttura a cui è preposto;
- m) l'adozione degli atti di gestione del personale assegnato direttamente all'unità operativa o alle strutture di livello non direzionale poste alle dipendenze dell'unità operativa;
- n) l'adozione di ogni altro atto o provvedimento necessario per il perseguimento degli obiettivi assegnati o attribuito alla sua competenza da disposizioni di legge, di regolamento o da atti della Giunta Regionale.

2. Al direttore centrale di unità operativa specialistica, oltre ai compiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e da j) ad n) spetta:

- a) l'attribuzione dell'incarico sostitutorio nei casi di propria assenza o impedimento ad uno tra i direttori di Servizio incardinati all'interno dell'unità operativa medesima o, qualora ciò non sia possibile, ad un direttore di altre strutture organizzative complesse, fatta eccezione per i direttori di UOS e quelli incardinati presso le stesse, previo parere favorevole del direttore centrale di direzione centrale preposto alle stesse, garantendo i requisiti di competenza, di terzietà e indipendenza in capo al direttore sostituto;
- b) la sottoscrizione delle proposte di deliberazione della giunta regionale attinenti alle risorse ed alle materie di competenza dell'unità operativa specialistica ai fini dell'attestazione della corrispondenza alla programmazione di settore;
- c) l'attribuzione dell'incarico sostitutorio ad interim in caso di vacanza dell'incarico di direttore di un Servizio, incardinato all'interno dell'Unità operativa, da individuare tra i direttori di Servizio incardinati nell'Unità operativa medesima o, qualora ciò non sia possibile, ad un direttore di altre strutture organizzative complesse, fatta eccezione per i direttori di UOS e quelli incardinati presso le stesse, previo parere favorevole del direttore centrale preposto alle stesse, garantendo i requisiti di competenza, di terzietà e indipendenza in capo al direttore sostituto.>>.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 21 del DPRReg. 277/2004)

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<f) la responsabilità verso il direttore preposto alla direzione centrale o all'unità operativa complessa o specialistica, del complesso degli obiettivi assegnati al servizio;>>;
- b) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<g) la proposta al direttore preposto alla direzione centrale o all'unità operativa complessa o specialistica degli orari di apertura al pubblico;>>;
- c) la lettera h) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<h) la proposta al direttore preposto alla direzione centrale o all'unità operativa complessa o specialistica in ordine all'adozione dei progetti e ai criteri di organizzazione degli uffici;>>;
- d) la lettera j) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<j) lo svolgimento delle funzioni sostitutorie conferite ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettere m) e m bis);>>;
- e) la lettera e) del comma 2 è abrogata.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 22 del DPRReg. 277/2004)

1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Regione 277/2004 è sostituito dal seguente:

*<<Art. 22
(Direttore di staff)*

1. Presso le strutture organizzative complesse di cui all'articolo 7, comma 1 bis, nonché presso l'Ufficio di Gabinetto e l'Ufficio Stampa e comunicazione, possono essere conferiti incarichi dirigenziali di staff per lo svolgimento di attività che richiedono una particolare specializzazione professionale, per la realizzazione di progetti specifici ovvero di compiti stabili e complessi di ricerca, studio ed elaborazione, ovvero di funzioni ispettive e di controllo.

2. L'organizzazione e l'articolazione del lavoro del personale di cui al comma 1 è disposta con provvedimento del direttore della struttura organizzativa complessa interessata, o del Capo di Gabinetto o del Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione. Al direttore di staff può essere assegnato del personale qualora ciò si renda necessario per l'espletamento delle funzioni attribuite al medesimo.>>.

*Art. 13
(Modifiche all'articolo 25 del DPRReg. 277/2004)*

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: << Conferimento degli incarichi di direttore centrale, direttore di ente regionale, Capo di Gabinetto e Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione >>;
- b) al comma 1, dopo le parole: <<direttore di ente regionale>> sono inserite le seguenti: <<e Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione>>;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti anche a soggetti esterni, in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di esperienza professionale almeno quinquennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi.>>.

*Art. 14
(Modifica all'articolo 26 del DPRReg. 277/2004)*

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Regione 277/2004 dopo le parole: <<Capo di Gabinetto>> sono aggiunte le seguenti: <<o il Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione.>>.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 27 del DPRReg. 277/2004)

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Regione 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Contratti di diritto privato a tempo determinato>>;
- b) al comma 1, dopo le parole: <<direttore di ente regionale>> sono inserite le seguenti: <<, Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione,>>.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 31 del DPRReg. 277/2004)

1. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Regione 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5, dopo le parole:<<dei direttori centrali>> sono inserite le seguenti: <<preposti a direzioni centrali o ad unità operativa specialistica, del Capo dell'Ufficio stampa e Comunicazione >>;
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente: <<6. I direttori centrali preposti a direzione centrale e ad unità operativa specialistica valutano i direttori posti alle loro dirette dipendenze.>>;
- c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: <<6 bis. I direttori centrali preposti unità operativa complessa valutano i direttori di servizio e di staff posti alle loro dipendenze, sentito il direttore centrale.>>.

Art. 17

(Modifica all'articolo 36 ter del DPRReg. 277/2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 36 ter del decreto del Presidente della Regione 277/2004 è sostituito dal seguente:

<<1. Il Comitato di direzione è presieduto dal Direttore generale ed è composto dai direttori preposti a direzioni centrali ed equiparati, con esclusione di quelli preposti alle direzioni degli Enti regionali, nonché dal Capo di Gabinetto e dal Capo dell'Ufficio stampa e comunicazione.>>.

Art. 18

(Modifica all'articolo 38 del DPRReg. 277/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Regione 277/2004 dopo le parole: <<nel numero massimo di tre e due unità.>> sono aggiunte le seguenti: <<Nel

caso in cui il Presidente deleghi ad uno degli Assessori la Protezione civile, alla segreteria di quest'ultimo può essere assegnato un ulteriore addetto di segreteria.>>.

Art. 19

(Modifica all'Allegato C del DPRReg. 277/2004)

1. La rubrica dell'Allegato C del decreto del Presidente della Regione 277/2004 è sostituita dalla seguente: <<ELEMENTI NEGOZIALI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE CENTRALE, DIRETTORE DI ENTE REGIONALE, CAPO UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE E CAPO DI GABINETTO>>.

Art.20

(Disposizione transitoria)

1. Ai direttori centrali per l'espletamento di particolari funzioni, il cui incarico è in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non vengono preposti a strutture organizzative complesse per l'esecuzione dell'incarico conferito, continua ad applicarsi l'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 277/2004, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 21

(Entrata in vigore)

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.